

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

Categoria XI Classe I

OGGETTO: Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo. Annullamento delibera di Giunta comunale n. 165 del 20.10.2016. Approvazione adeguamento, in forma semplificata, del vigente SIAD (ex art. 10 della L.R. n. 1/2014) ai sensi del decreto dirigenziale Regione Campania n. 997 del 30.10.2014.

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 18,00 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Pietro Chiacchio – SINDACO	X		4. Carla Cimmino	X	
2. Carmine D'Aponte - VICESINDACO	X		5. Mario Lamanna	X	
3. Antonio Chiacchio	X		6. Rosa Bencivenga	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, reso a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DELIBERATIVA PER LA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ARCH. ANTONIO CHIACCHIO

Oggetto: Strumento di Intervento per l'Apparato distributivo. Annullamento delibera di Giunta Comunale n. 165 del 20.10.2016. Approvazione adeguamento, in forma semplificata, del vigente SIAD. (ex art. 10 della L.R. n. 1/2014) ai sensi del decreto dirigenziale Regione Campania n. 997 del 30.10.2014.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25/06/2001, veniva approvato lo Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo di cui all'art. 6 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 1/2000;
- che a seguito di aggiornamenti tendenti alla revisione dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo in data 28/11/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 38 veniva approvata la modifica al S.I.A.D.;

Visto:

- che le recenti disposizioni normative in materia di attività produttive e commerciali hanno determinato una significativa modifica dei principi e del sistema di regolamentazione delle attività con importanti conseguenze tecniche e politiche.
In particolare, come evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, gran parte della regolamentazione comunale in materia viene stravolta se non parzialmente o completamente abrogata dal decreto-legge 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011;

Visto:

- il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006) e la legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183) con la quale vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese.

Ravvisato:

- che queste nuove disposizioni impongono una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria.

Visto:

- L'art. 10 della Legge Regionale Campania 09/01/2014 n. 1 che stabilisce, tra l'altro, che entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore i Comuni si adeguano o, in mancanza, si dotano dello strumento di intervento per l'apparato distributivo (SIAD) quale strumento integrato del piano urbanistico comunale con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali come meglio precisato nella citata legge regionale a cui si fa espresso rinvio

Che:

- pertanto si è rende necessario avviare un aggiornamento dello Strumento di Intervento dell'Apparato Distributivo (S.I.A.D.), in forma semplificata, in quanto le su richiamate disposizioni obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale ed analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi.

Che:

- si prende atto, per i motivi precedentemente espressi ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n. 1/2014, dalla Circolare Regionale n. 373/2014 e dai Decreti Dirigenziali n. 55/2014 e n. 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania:
 - a) che sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscano:
 1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
 2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
 4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
 5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
 6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
 7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;
 - b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del 03/06/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;
 - c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
 - d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;
 - e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
 - f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
 - g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;
 - h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;
 - i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;
 - j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa,

anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;

k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373/2014;

l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;

m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania.

Che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 22.10.2015 si dava incarico al sottoscritto di procedere all'adeguamento del SIAD nei termini e modalità indicati dalla Legge Regionale Campania n. 1/2014;

Che:

- a seguito di detto incarico si è provveduto all'aggiornamento dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla sopravvenuta normativa mediante l'aggiornamento dei seguenti elaborati allegati alla relazione istruttoria:

A) Regolamento per le attività commerciali

B) Allegato 1. Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa

C) - Tabella "A" AGGIORNATA allegata alle Norme Tecniche di Attuazione del SIAD

Che con delibera n. 165 del 20.10.2016 è stato approvato l'aggiornamento in forma semplificata del SIAD;

Che con nota prot. 13796 del 25/11/2016 veniva trasmessa alla Regione Campania – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - la delibera n. 165 del 20.10.2016 corredata degli elaborati A, B e C;

Che la Regione Campania – Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico con nota prot. 791073 del 05.12.2016 assunta al protocollo generale al n. 14260 in data 06/12/2016 ha rilevato che la formulazione dell'aggiornamento puntuale così come approvato dalla precitata delibera costituisce una riformulazione del SIAD in luogo della analitica individuazione delle disposizioni locali non più vigenti per effetto dell'entrata in vigore della L.R. n. 1/2014;

Pertanto, al fine di aderire a quanto rilevato dalla Regione Campania con la nota n. 791073 del 05.12.2016, è stato redatto l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo, alla sopravvenuta normativa, mediante la revisione dei seguenti elaborati secondo il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 997 del 30.10.2014:

- a) Regolamento per le attività commerciali;
- b) Regolamento per il commercio su aree pubbliche

Si propone di approvare l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo secondo il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 997 del 30.10.2014.

Il Responsabile del Settore Tecnico

ing.  Magliello

L' ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la relazione istruttoria che precede a firma del Responsabile del IV° Settore;

Visto l'atto ricognitivo redatto dal Responsabile del IV° Settore Tecnico Urbanistica – Attività Produttive contenente l'individuazione delle norme non più vigenti con le sopravvenute disposizioni legislative aggiornato secondo le indicazioni della Regione Campania inviate con la sopracitata nota prot. 791073 del 05.12.2016;

Rilevata la necessità di dare immediata applicazione alle disposizioni normative disciplinate dalla Legge Regionale n. 1/2014;

Visto il T.U.E.L.;

Visto il vigente Statuto comunale.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto della nota della Regione Campania n. 791073 del 05.12.2016 e quindi confermarne il contenuto;
2. Di annullare la delibera di Giunta Comunale n. 165 del 20.10.2016;
3. Di aggiornare l'attuale Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo, alla sopravvenuta normativa, nelle forme previste dalla L.R. n. 1/2014 le cui norme sopravvenute sono inserite nel regolamento in sostituzione delle disposizioni approvate con il SIAD giusto decreto dirigenziale della Regione Campania n. 16 del 12 gennaio 2007;
4. Di approvare l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo, alla sopravvenuta normativa, mediante la revisione dei seguenti elaborati secondo il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 997 del 30.10.2014:
 - c) Regolamento per le attività commerciali;
 - d) Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Che:

- gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Dare mandato

- Al Responsabile del S.U.A.P. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale per l'inserimento nello stesso, al B.U.R.C., per sintesi, per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 19 gennaio 2017

Il Responsabile del Settore Tecnico

ing. Salvatore Fiagallo



COMUNE DI GRUMO NEVANO



Provincia di Napoli

Via G. Amendola, 2 - c.a.p. 80028 - tel. 081 832.71.11 - Fax 081 505.61.12

<http://www.comune.grumo-nevano.na.it>

IV° SETTORE AREA TECNICA - SERVIZIO S.U.A.P.

STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

(art. 6 del D. Leg.vo 31 marzo 1998, n.114 e art. 10 della Leg. Reg. 9 gennaio 2014 n°1)

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

aggiornamento, in forma semplificata,
ex art. 10 della L.R. n. 1/2014 del vigente SIAD

NORME DI REGOLAMENTO	NORME VIGENTI
<p>ART. 1 Il presente titolo disciplina l'insediamento delle attività commerciali su aree private in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e della legge regionale 7.01.2000, n. 1.</p> <p>Il Comune di Grumo Nevano, nell'ambito delle 14 aree funzionali sovracomunali omogenee appartiene all'Area 1 - Area Metropolitana di Napoli ed alla Classe 3 - Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.</p>	<p>ART. 1 Il presente titolo disciplina l'insediamento delle attività commerciali su aree private in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e della legge regionale 7.01.2000, n. 1.</p> <p>Il Comune di Grumo Nevano, nell'ambito delle 14 aree funzionali sovracomunali omogenee appartiene all'Area 1 - Area Metropolitana di Napoli ed alla Classe 3 - Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.</p>
<p>ART. 2 Ai fini del presente regolamento si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 2.500 mq; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); 	<p>ART. 4 E 56 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente regolamento per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;</p> <p>h) per forme speciali di vendita al dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; – la vendita per mezzo di apparecchi automatici; – la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; – la vendita presso il domicilio dei consumatori. <p>Le strutture commerciali di media e grande dimensione, ai fini del presente regolamento, sono classificate come segue:</p> <p>a) M1 A/M Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1500 mq.</p> <p>b) M1 E Medie strutture inferiori, per prodotti extralimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1500 mq;</p> <p>c) M2 A/M Medie strutture superiori per prodotti alimentari o misti, anche in forma di centro commerciale, aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq;</p> <p>d) M2 E Medie strutture superiori per prodotti extralimentari, anche in forma di centro commerciale, aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq;</p> <p>e) G1 A/M Grandi strutture di vendita (Ipermercati) per la vendita di prodotti alimentari e non, aventi superficie netta di vendita compresa tra 2.501 e 5.000 mq;</p> <p>f) G1 E Grandi strutture di vendita per la vendita di soli prodotti non alimentari aventi superficie di vendita compresa tra 2.5001 e 15.000 mq;</p> <p>g) G2 CQ Centri commerciali di quartiere o</p>	<p>ART. 4 E 56 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
---	---

<p>interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;</p> <p>h) G2 CI Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq;</p> <p>i) G2 CS Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq, fino ad un massimo di 25.000 mq.</p> <p>j) G ACP Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali.</p> <p>Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 5.000, nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine di realizzare la modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti secondo le finalità indicate alla lettera f) 1° comma articolo 6 del decreto legislativo 114\98. Dette strutture debbono essere poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.</p> <p>Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.</p> <p>Le strutture commerciali di media e grande dimensione devono assicurare un numero di servizi igienici, ad uso della clientela, non inferiore a quello previsto dalla tabella A allegata al presente regolamento.</p> <p>Il divieto di effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 114/98, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato; - materiale elettrico; - colori o vernici, carte da parati; - ferramenta ed utensileria; - articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; - articoli per riscaldamento; - strumenti scientifici e di misura; - macchine per ufficio; - auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; - combustibili; - materiale per l'edilizia; 	<p>ART. 4 E 56 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
--	---

<p>– legnami.</p>	<p>ART. 4 E 56 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 3 Agli effetti del presente regolamento le zone commerciali comunali, indicate nella apposita tavola grafica, sono definite in base alle zone omogenee individuate del PRG adottato, in ultimo, dal Consiglio Comunale con deliberazione n °50 del 29.07.1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zona A, corrispondente alle ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo A; – zona B, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo B; – zona C, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo C; – zona D, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo D a specifica destinazione commerciale; – zona F, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo F “attrezzature collettive” <p>Ai soli effetti del presente regolamento, gli immobili situati in zone di P.R.G. diverse da quelle indicate al comma 1 ed aventi una destinazione d’uso commerciale regolarmente concessa o condonata, vengono considerati come ricadenti in zona di tipo D a specifica destinazione commerciale.</p>	<p>ART. 3 Agli effetti del presente regolamento le zone commerciali comunali, indicate nella apposita tavola grafica, sono definite in base alle zone omogenee individuate del PRG adottato, in ultimo, dal Consiglio Comunale con deliberazione n °50 del 29.07.1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zona A, corrispondente alle ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo A; – zona B, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo B; – zona C, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo C; – zona D, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo D a specifica destinazione commerciale; – zona F, corrispondente alla ZTO, di cui al D.M. 2 aprile 1968, di tipo F “attrezzature collettive” <p>Ai soli effetti del presente regolamento, gli immobili situati in zone di P.R.G. diverse da quelle indicate al comma 1 ed aventi una destinazione d’uso commerciale regolarmente concessa o condonata, vengono considerati come ricadenti in zona di tipo D a specifica destinazione commerciale.</p>
<p>ART. 4, COMMA 1-2 L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino al limite di mq 250 di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al settore comunale competente e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data di assunzione al Protocollo Generale del Comune della comunicazione nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.</p> <p>L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata, entro 90 giorni dalla data di ricevimento, dal competente settore comunale su istanza degli interessati, nel rispetto della legge regionale e nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.</p>	<p>ART. 3, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 126 DEL 2016)</p>

<p>ART. 4, COMMI 3-4-5-6 Le grandi strutture di vendita sono soggette, fino al 1 gennaio 2002, ai contingentamenti di superficie, determinati per le rispettive aree, contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale per l'insediamento di dette strutture, di cui all'Allegato C della legge regionale 1/2000.</p> <p>Successivamente, oltre il termine di cui al precedente comma, il contingentamento sarà determinato, con cadenza biennale, dalla Giunta regionale.</p> <p>La programmazione Comunale, per le grandi strutture di vendita, sarà aggiornata entro 90 giorni dal provvedimento regionale di programmazione, di cui al precedente secondo comma.</p> <p>La programmazione relativa agli esercizi di vicinato e alla media struttura, di cui al presente regolamento, ha, inizialmente, una durata di 3 anni ed in seguito una durata di 5 anni. Alla scadenza di tali periodi la programmazione è automaticamente rinnovata fino all'adozione di un nuovo provvedimento di programmazione.</p>	<p>ART. 10, COMMA 5 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 5 L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento al settore merceologico alimentare e a quello non alimentare.</p> <p>Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 	<p>ART. 7 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;</p> <p>d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;</p> <p>e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.</p> <p>L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.</p> <p>L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:</p> <p>a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;</p> <p>b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o</p>	<p>ART. 7 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
---	------------------------------------

<p>avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;</p> <p>c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.</p> <p>In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.</p> <p>L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo.</p>	<p>ART. 7 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 6</p> <p>I locali destinati alla vendita al dettaglio devono avere accesso diretto da pubblica via ovvero, qualora trattasi di area privata, da cortili interni, androni, parti comuni dell'edificio con percorsi indipendenti da quelli ad uso condominiale. In tutti i casi i locali utilizzati per attività commerciale devono avere ingresso posto a piano terra dell'edificio, non è consentito l'ingresso da vani scale condominiali.</p> <p>I locali destinati alle attività commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere classificati nella categoria C1 del Catasto Edilizio; - essere dotati di certificato di agibilità o usabilità o averne prodotto domanda ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994 n°425; - essere stati dichiarati idonei sotto il profilo igienico sanitario; - essere dotati di impianti dichiarati conformi e/o collaudati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni. <p>Nelle zone A, B, C, D e F di cui al precedente art. 3, è consentito, previo l'adeguamento ai requisiti di cui al precedente comma 2°, l'utilizzo dei locali aventi le caratteristiche di cui al 1° comma e compresi in fabbricati residenziali e non residenziali, per l'esercizio di attività commerciali di cui al presente Regolamento. Per le zone A, B e C è altresì consentito il recupero dei locali esistenti situati sotto il piano stradale al fine di collocare attività commerciali di piccola distribuzione o al fine di favorire l'ampliamento, anche con la realizzazione di soppalcature nel rispetto dei limiti riguardanti le altezze previste dal Regolamento comunale</p>	<p>ART. 6</p> <p>I locali destinati alla vendita al dettaglio devono avere accesso diretto da pubblica via ovvero, qualora trattasi di area privata, da cortili interni, androni, parti comuni dell'edificio con percorsi indipendenti da quelli ad uso condominiale. In tutti i casi i locali utilizzati per attività commerciale devono avere ingresso posto a piano terra dell'edificio, non è consentito l'ingresso da vani scale condominiali.</p> <p>I locali destinati alle attività commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere classificati nella categoria C1 del Catasto Edilizio; - essere dotati di certificato di agibilità o usabilità o averne prodotto domanda ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994 n°425; - essere stati dichiarati idonei sotto il profilo igienico sanitario; - essere dotati di impianti dichiarati conformi e/o collaudati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni. <p>Nelle zone A, B, C, D e F di cui al precedente art. 3, è consentito, previo l'adeguamento ai requisiti di cui al precedente comma 2°, l'utilizzo dei locali aventi le caratteristiche di cui al 1° comma e compresi in fabbricati residenziali e non residenziali, per l'esercizio di attività commerciali di cui al presente Regolamento. Per le zone A, B e C è altresì consentito il recupero dei locali esistenti situati sotto il piano stradale al fine di collocare attività commerciali di piccola distribuzione o al fine di favorire l'ampliamento, anche con la realizzazione di soppalcature nel rispetto dei limiti riguardanti le altezze previste dal Regolamento comunale</p>

<p>d'igiene e sanità, o il trasferimento di attività esistenti nelle medesime zone.</p> <p>Nel caso in cui la ditta svolga anche l'attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio può essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, e ingressi distinti.</p>	<p>d'igiene e sanità, o il trasferimento di attività esistenti nelle medesime zone.</p> <p>Nel caso in cui la ditta svolga anche l'attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio può essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, e ingressi distinti.</p>
<p>ART. 7 COMMA 1 I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l'intera fascia oraria di apertura degli esercizi commerciali a cui sono legati da vincolo pertinenziale.</p>	<p>ART. 7 COMMA 1 I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l'intera fascia oraria di apertura degli esercizi commerciali a cui sono legati da vincolo pertinenziale.</p>

<p>ART. 7 COMMA 2 Ai parcheggi realizzati a servizio di attività commerciali si applica l'art. 6, della L. R. 1/2000 nonché la disciplina di altre norme in materia.</p>	<p>ART. 22 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 7 COMMA 3 L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dei locali adibiti ad attività commerciali è subordinata alla effettiva fruibilità dei parcheggi nella misura prescritta ed alla loro conformità alle disposizioni in materia di abolizione delle barriere architettoniche.</p> <p>I parcheggi possono essere realizzati sia in superficie che nel sottosuolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>parcheggi in superficie</i>: In generale la realizzazione di aree dedicate alla sosta dei veicoli deve ispirarsi alla necessità di attenuazione dell'inquinamento visivo. Le aree destinate alla sosta di veicoli, di dimensioni superiori a 500 mq, dovranno essere intervallate da fasce alberate. Le zone alberate o arbustive dovranno avere dimensione non inferiore al 20% del totale dell'area. - <i>parcheggi nel sottosuolo</i>: Per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo va posta particolare attenzione nei confronti dell'equilibrio geologico e tettonico, della tutela dei corpi idrici, dell'interferenza con i sottoservizi e dell'uso della superficie. 	<p>ART. 7 COMMA 3 L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dei locali adibiti ad attività commerciali è subordinata alla effettiva fruibilità dei parcheggi nella misura prescritta ed alla loro conformità alle disposizioni in materia di abolizione delle barriere architettoniche.</p> <p>I parcheggi possono essere realizzati sia in superficie che nel sottosuolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>parcheggi in superficie</i>: In generale la realizzazione di aree dedicate alla sosta dei veicoli deve ispirarsi alla necessità di attenuazione dell'inquinamento visivo. Le aree destinate alla sosta di veicoli, di dimensioni superiori a 500 mq, dovranno essere intervallate da fasce alberate. Le zone alberate o arbustive dovranno avere dimensione non inferiore al 20% del totale dell'area. - <i>parcheggi nel sottosuolo</i>: Per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo va posta particolare attenzione nei confronti dell'equilibrio geologico e tettonico, della tutela dei corpi idrici, dell'interferenza con i sottoservizi e dell'uso della superficie.
<p>ART. 8 L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino al limite di mq 250 di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione al settore comunale competente e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data di assunzione al Protocollo Generale del Comune della comunicazione. Prima dell'apertura il richiedente è tenuto a ritirare copia della comunicazione vistata presso il settore comunale competente; tale documento dovrà essere conservato presso l'esercizio.</p> <p>La comunicazione di cui al precedente comma 1 è consentita solo con riferimento a locali esistenti.</p>	<p>ART. 15 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>Nel caso di locali esistenti realizzati in conformità alle norme urbanistico - edilizie, occorre inoltrare comunicazione su apposito Modello approvato dalla conferenza unificata di cui al D.Leg.vo 28 agosto 1977 n. 281, su proposta del Ministro dell'Industria facendo riferimento al certificato di agibilità o a qualsiasi altro titolo autorizzativo del locale ed, in mancanza, all'autocertificazione. Alla comunicazione deve essere, altresì, allegato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) La planimetria e la sezione dell'unità edilizia;b) Il certificato catastale inerente l'unità immobiliare. <p>Nel caso di locali esistenti che necessitano di interventi edilizi di cui all'art.31, lett. a), b) e c), della legge 457/78, oltre alla comunicazione ed agli atti di cui al precedente comma 3, occorre avanzare istanza per l'autorizzazione edilizia secondo le procedure previste dal Regolamento Edilizio Comunale.</p> <p>Nel caso di cui al precedente quarto comma l'autorizzazione comunale riguarderà sia gli aspetti edilizi che quelli relativi all'attività commerciale. In tale ipotesi l'atto di controllo comunale sarà emanato, nel rispetto dei tempi relativi al rilascio di autorizzazioni edilizie, contestualmente dai responsabili dei due settori competenti.</p> <p>Nelle zone B, C e D di cui al precedente art.3. l'apertura di nuovi esercizi di vicinato aventi superfici superiore a 150 mq è subordinata alla presenza nelle immediate vicinanze di un parcheggio pubblico, in sede propria o ai margini della sede viaria sulla quale è consentita la sosta, di superficie pari ad almeno il 50% della superficie di vendita, compreso in un raggio non superiore a 100 metri, o di un'area privata di pari estensione, destinata a parcheggio a servizio dell'attività nelle ore di apertura dell'esercizio.</p> <p>All'interno della zona A, di cui al precedente art.3, per gli</p>	<p>ART. 15 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
--	-------------------------------------

esercizi di vicinato:

- sono ammesse le solo insegne e targhe di esercizio;
- è vietata la collocazione di insegne e pannelli su palina;
- è vietata la collocazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, fatta eccezione per orologi, per quelle riferite a farmacie, rivendite di tabacchi, telefoni, pronto soccorso o indicanti un servizio di pubblica utilità e che comunque devono essere comprese nella misura di 70 cm. di larghezza e 80 di altezza;
- le insegne frontali dovranno, di norma, essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio; qualora ciò non sia possibile, è consentita la collocazione delle stesse a lettere singole (con esclusioni di plaffoni e cassonetti) al di sopra del/i vano/i di esercizio (accessi o vetrine), a condizione che tale opera sia di larghezza non superiore all'estensione del vano/i sottostante/i.

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.

Per le tipologie di esercizi di cui al precedente comma, il Comune rilascerà apposita autorizzazione nella quale sarà specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati. I limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, per le diverse zone di intervento di cui al precedente art.3 sono così fissati:

- Per la Zona A max 300 mq;
- Per la Zona B max 500 mq;
- Per la Zona C max 750 mq;
- Per la zona D max 1.000 mq;
- Per la zona F max 1.000 mq;

Le richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti al precedente comma, sono considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.

ART. 15 DELLA L.R. N. 1/2014

<p>ART. 9 L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, nella zona A sarà consentita solo su edifici esistenti, nel rispetto dei parametri di cui all'allegata tabella A, al fine di agevolare il loro utilizzo a scopi commerciali. In caso di presenza di più richieste sarà data priorità a quella riguardante il recupero di immobili degradati o abbandonati al fine di reintegrarli alle funzioni urbane. La priorità del presente comma è da intendersi subordinata a quelle previste nei successivi articoli.</p> <p>Sulle zone, B, C, D e F, è consentita l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, su aree liberi o su edifici esistenti, nei limiti previsti dall'allegata tabella "A" e comunque in rapporto agli indici e parametri stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente per tali Zone Omogenee.</p> <p>L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, sono consentite anche in forma di centro commerciale.</p> <p>Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, conteggiate per il valore di 250 mq. ciascuno, e che sia garantita l'assunzione di nuovo personale.</p> <p>L'ampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi della L. R. n. 1/2000, art. 15, è concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge 426/71; b) l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura M1 o M2; c) la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare. <p>Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.</p> <p>La domanda di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di medie strutture di vendita va redatta sull'apposito modello di domanda approvato</p>	<p>ARTT. 16-17 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
---	--

<p>dall'osservatorio della conferenza unificata di cui al D.Leg.vo 28/08/1977 n°281 su proposta del Ministro dell'Industria.</p>	<p>ARTT. 16-17 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 10 L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, nei limiti di cui al secondo comma, lett. a) e b) del precedente articolo 2, sono soggette ad autorizzazione rilasciata, entro 90 giorni dalla data di ricevimento, dal competente settore comunale su istanza degli interessati, nel rispetto della legge regionale e della programmazione comunale di cui al Capo I del presente regolamento.</p> <p>Il trasferimento, l'ampliamento, la variazione del settore merceologico e la nuova apertura delle medie strutture di tipo M1 E ed M1 A/M, aventi superficie di vendita compresa tra 250 e 750 mq, è consentita all'interno di tutte le zone A, B, C e D mentre quelle di tipo M1 A/M nelle sole zone B,C e D, il tutto nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e così come specificato nell'allegata tabella A.</p> <p>Nella domanda l'interessato deve dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento; – il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; – le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto 114/98. <p>All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <p>a) Nel caso di sola richiesta amministrativa per l'esercizio dell'attività commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grafici quotati (corografia 1/2000, pianta e sezione rapp. 1/100 o 1/200), differenziando le superfici di vendita dalle altre superfici, in triplice copia; – Titolo di proprietà dell'immobile o contratto di fitto o preliminare di fitto; – Certificato catastale inerente i locali dal quale sia rilevabile l'appartenenza degli stessi alla categoria C1; <p>b) Nel caso di contestuale richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione edilizia, nonché nei casi di</p>	<p>ARTT. 16-17 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

Denuncia di inizio attività o di comunicazione ai sensi dell'art. 26 della legge 47/85, occorre trasmettere quanto previsto dal regolamento edilizio comunale e dalle norme urbanistiche vigenti.

ARTT. 16-17 DELLA L.R. N. 1/2014

Il rilascio dell'autorizzazione, tra più domande concorrenti, ossia pervenute al Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, è data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;
- b) la somma delle superfici di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extralimentare.

Dette priorità saranno fatte valere esclusivamente se:

- a) la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
- b) trattandosi di struttura extralimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione, ossia il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto di ragioneria o, infine, da chi abbia conseguito una adeguata pratica commerciale per almeno due anni presso un esercizio commerciale al dettaglio o all'ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o dipendente qualificato di livello non inferiore al III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla vendita o all'amministrazione.

Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità, così come tra le altre domande prive di detto titolo, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:

- a) rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, a quella che prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;
- b) inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;
- c) maggiore quantità di manodopera assorbita, con

<p>priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;</p> <p>d) titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania;</p> <p>e) impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;</p> <p>f) vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari.</p> <p>L'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata, altresì, alla disponibilità di aree da destinare a parcheggio a servizio della struttura nella misura indicata per la rispettiva zona dalla tabella A.</p> <p>Le domande saranno ritenute accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento.</p> <p>All'istanza deve essere altresì allegata, anche sotto forma di autocertificazione, copia di ogni atto d'assenso comunque denominato reso da Ente diverso dal Comune (autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta e similari) già acquisito dal richiedente e riferito all'iniziativa commerciale in questione.</p>	<p>ARTT. 16-17 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 11</p> <p>L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, nei limiti di cui al secondo comma, lett. c) e d) del precedente articolo 2, sono soggette ad autorizzazione rilasciata, entro 90 giorni dalla data di ricevimento, dal competente settore comunale su istanza degli interessati, nel rispetto della legge regionale e della programmazione comunale di cui al Capo I del presente regolamento.</p> <p>Il trasferimento, l'ampliamento, la variazione del settore merceologico e la nuova apertura delle medie strutture di cui al presente articolo, aventi superficie di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq, è consentita all'interno della sola zona D e F nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti così come specificato nell'allegata tabella A.</p> <p>Nella domanda l'interessato deve dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento; - il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; 	<p>ARTT. 16-17 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>– le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.</p> <p>All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <p>a) Nel caso di sola richiesta amministrativa per l'esercizio dell'attività commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grafici quotati (corografia 1/2000, pianta e sezione rapp. 1/100 o 1/200), differenziando le superfici di vendita dalle altre superfici, in triplice copia; – Titolo di proprietà dell'immobile o contratto preliminare di fitto; – Certificato catastale inerente i locali dal quale sia rilevabile l'appartenenza degli stessi alla categoria C1; <p>b) Nel caso di contestuale richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione edilizia, nonché nei casi di Denuncia di inizio attività o di comunicazione ai sensi dell'art. 26 della legge 47/85, occorre trasmettere quanto previsto dal regolamento edilizio comunale vigente.</p> <p>In entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b), alla istanza deve essere, altresì, allegata:</p> <p>una PLANIMETRIA GENERALE in scala 1:500 o 1:200 estesa per un raggio di almeno 500 m. contenente la rete viaria del quartiere, con evidenziata la struttura commerciale ed i suoi ingressi, con indicati il numero e il senso di percorrenza delle corsie, gli incroci semplici e semaforizzati, le aree di parcheggio pubblico presenti nella zona e gli edifici adibiti ad attività ad alto richiamo di traffico (ad esempio uffici pubblici, scuole, altre strutture commerciali);</p> <ul style="list-style-type: none"> – una PLANIMETRIA DELLA ZONA in scala 1:1000 o 1:500, con evidenziati la struttura commerciale, gli spazi destinati a parcheggio (distinguendo fra parcheggi effettivi per i clienti e parcheggi per i dipendenti e per gli approvvigionamenti), gli ingressi e le uscite dei veicoli, le strade adiacenti all'esercizio con le dimensioni ed il senso di percorrenza delle corsie veicolari; – uno STUDIO DELLA VIABILITA' DELL'AREA, con indicata la quantità media dei veicoli che entrano e che escono dalla struttura commerciale in una giornata e la quantità dei veicoli che transitano sulle strade adiacenti. Nei casi di maggiore complessità (ad esempio per strade molto trafficate o supermercati), lo studio deve indicare i flussi di traffico diurno per fasce orarie (8-20), con evidenziazione delle ore di punta mattutine e pomeridiane (11-12 e 17-18), specie nelle giornate di venerdì e sabato. In ogni caso lo studio deve riportare 	<p>ARTT. 16-17 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
---	---

<p>una valutazione sull'ammissibilità degli eventuali accessi sulla viabilità principale (direttamente o tramite viabilità secondaria);</p> <p>Il rilascio dell'autorizzazione, tra più domande concorrenti, ossia pervenute al Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, è data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione; b) la somma delle superfici di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extralimentare. <p>Dette priorità saranno fatte valere esclusivamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale; b) trattandosi di struttura extralimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione, ossia il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto di ragioneria o, infine, da chi abbia conseguito una adeguata pratica commerciale per almeno due anni presso un esercizi commerciale al dettaglio o all'ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o dipendente qualificato di livello non inferiore al III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla vendita o all'amministrazione. <p>Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità, così come tra le altre domande prive di detto titolo, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, a quella che prevede una maggiore superficie da rilocalizzare; b) inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività; c) maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel 	<p>ARTT. 16-17 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
--	---

<p>commercio;</p> <p>d) titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania;</p> <p>e) impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;</p> <p>f) vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari.</p> <p>L'autorizzazione di cui al presente articolo è, altresì, subordinata alla verifica dell'impatto sulla viabilità della struttura di vendita e alla disponibilità di aree da destinare a parcheggio a servizio della struttura nella misura indicata dalla tabella A.</p> <p>Le domande saranno ritenute accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento.</p>	<p>ARTT. 16-17 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 12 Ai fini della determinazione delle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti.</p> <p>I singoli esercizi, in numero non inferiore a 6, operanti all'interno dei centri commerciali devono essere autorizzati, su richiesta degli interessati.</p> <p>I centri commerciali, di tipo G2CQ, possono essere localizzati esclusivamente nelle zone D ed F, di cui al precedente art.3, nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e secondo i parametri di cui alla tabella A allegata.</p> <p>I centri di cui al precedente comma devono essere posti all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.</p> <p>L'apertura dei centri commerciali di cui al precedente comma 3 con superficie complessiva di vendita nei limiti di cui al precedente art.2, secondo comma lett. a), b), c), d), e), f), sono</p>	<p>ART. 18 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>soggetti ad autorizzazione rilasciata, entro 90 giorni dalla data di ricevimento, dal competente settore comunale su istanza degli interessati, nel rispetto della legge regionale e della programmazione comunale di cui al Capo I del presente regolamento.</p> <p>Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.</p>	<p>ART. 18 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 13 Le grandi strutture di vendita sono soggette, ai contingentamenti di superficie, determinati per le rispettive aree, contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale per l'insediamento di dette strutture, di cui all'Allegato C della legge regionale 1/2000, e, pertanto è vietata, l'apertura di grandi strutture di vendita di cui al secondo comma, lettere g), h), i) j) k) ed l) del precedente art.2.</p>	<p>ARTT. 18-19-20-21 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 14 Il procedimento relativo all'autorizzazione deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata.</p> <p>Qualora venga richiesto il rilascio contestuale dell'autorizzazione e della concessione edilizia, il procedimento unico deve concludersi entro 90 giorni, decorsi i quali la sola autorizzazione al commercio si intende comunque rilasciata, mentre la concessione edilizia sarà rilasciata entro i termini previsti dalla speciale legislazione vigente in materia edilizia.</p> <p>Il termine del procedimento può essere sospeso dal responsabile del procedimento una sola volta per la richiesta d'integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.</p> <p>In caso di procedimenti di particolare complessità o ogniqualvolta risulti necessario, il responsabile del procedimento può convocare una conferenza di servizi tra tutti gli uffici interni e gli enti esterni interessati, ai sensi dell'art. 14 della L.241/90.</p>	<p>ARTT. 17-21 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 15 Ai sensi dell'art.16 della legge regionale 1/2000 è individuato come centro storico la zona A di cui al precedente art.3. Gli interventi edilizi in centro storico relativi ad esercizi commerciali sono comunque subordinati al rispetto delle</p>	<p>ART. 15 Ai sensi dell'art.16 della legge regionale 1/2000 è individuato come centro storico la zona A di cui al precedente art.3. Gli interventi edilizi in centro storico relativi ad esercizi commerciali sono comunque subordinati al rispetto delle</p>

<p>norme di attuazione del P.R.G. e del regolamento edilizio, poste in attuazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione perseguiti dallo Strumento Urbanistico Generale.</p> <p>Per gli interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nelle aree del centro storico, sia gli oneri di urbanizzazione che la quota del contributo del costo di costruzione sono ridotti del 50% rispetto alla misura vigente.</p> <p>Le imposte comunali sulla pubblicità, di cui all'apposito regolamento comunale, per le insegne e targhe di esercizi commerciali posti all'interno della zona A aventi caratteristiche tipologiche e formali di cui all'art.8, comma 7, del presente regolamento, sono ridotte, su istanza del titolare, del 50%.</p>	<p>norme di attuazione del P.R.G. e del regolamento edilizio, poste in attuazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione perseguiti dallo Strumento Urbanistico Generale.</p> <p>Per gli interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nelle aree del centro storico, sia gli oneri di urbanizzazione che la quota del contributo del costo di costruzione sono ridotti del 50% rispetto alla misura vigente.</p> <p>Le imposte comunali sulla pubblicità, di cui all'apposito regolamento comunale, per le insegne e targhe di esercizi commerciali posti all'interno della zona A aventi caratteristiche tipologiche e formali di cui all'art.8, comma 7, del presente regolamento, sono ridotte, su istanza del titolare, del 50%.</p>
<p>ART. 16</p> <p>Sono considerate "botteghe storiche" gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le imprese artigianali situate nel centro storico che hanno svolto per 40 anni nello stesso locale l'attività di vendita al dettaglio inerente lo stesso genere merceologico oppure che presentano elementi di particolare pregio architettonico o degli arredi e di particolare interesse culturale e storico.</p> <p>Lo stato di "bottega storica" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal settore Commercio del Comune, su specifica domanda del titolare dell'esercizio. Lo stato di bottega storica dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle botteghe storiche del Comune, istituito e aggiornato dal settore Commercio.</p> <p>Lo stato di bottega storica costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno.</p> <p>Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.</p>	<p>ART. 16</p> <p>Sono considerate "botteghe storiche" gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le imprese artigianali situate nel centro storico che hanno svolto per 40 anni nello stesso locale l'attività di vendita al dettaglio inerente lo stesso genere merceologico oppure che presentano elementi di particolare pregio architettonico o degli arredi e di particolare interesse culturale e storico.</p> <p>Lo stato di "bottega storica" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal settore Commercio del Comune, su specifica domanda del titolare dell'esercizio. Lo stato di bottega storica dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle botteghe storiche del Comune, istituito e aggiornato dal settore Commercio.</p> <p>Lo stato di bottega storica costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno.</p> <p>Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.</p>
<p>ART. 17</p> <p>Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura antimeridiana dopo le ore 7.00; • Chiusura pomeridiana entro le ore 22.00; • Intervallo di almeno un'ora tra l'apertura antimeridiana e quella pomeridiana; • Limite massimo di apertura giornaliera 13 ore; • Chiusura domenicale e festiva; 	<p>ART. 24 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

- Chiusura infrasettimanale:
 - per gli esercizi alimentari nella fascia pomeridiana del giovedì;
 - per gli esercizi non alimentari nella fascia antimeridiana del lunedì;

L'esercente è tenuto a pubblicizzare a mezzo apposito cartello esposto bene in vista l'orario di apertura prescelto.

E' consentita l'apertura domenicale e festiva per gli esercizi specializzati nella vendita di:

- di paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco;
- di generi di monopoli;
- di giornali e riviste;
- di pasticceria fresca, gelateria, gastronomia e rosticceria;

E' consentita, altresì, l'apertura domenicale e festiva degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e di artigianato locale.

Per gli esercizi specializzati s'intendono quelli che trattano uno o più prodotti sopra indicati occupando una superficie di vendita pari ad almeno l'80% della superficie di vendita totale.

Per i detti esercizi è inibita la vendita domenicale e festiva dei prodotti non oggetto di specializzazione.

Per gli artigiani non citati nei capoversi 2°, 3° e 4° è consentita l'apertura per la sola produzione (panifici, biscottifici, ecc.)

In deroga ai criteri di cui al precedente primo comma, lett. e) e f), gli esercizi commerciali, per tutto il territorio comunale, possono derogare alla chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale per l'intero mese di Dicembre. Inoltre è consentita l'apertura, per l'intera giornata, nella domenica che precede il giorno dell'epifania e per la fascia antimeridiana del

ART. 24 DELLA L.R. N. 1/2014


<p>giorno dell'epifania.</p> <p>Oltre alla deroga di cui al precedente comma 4, il responsabile del settore, su richiesta degli esercenti e sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti nel settore del commercio, può disporre l'apertura, comunque facoltativa, per un massimo di 8 giorni festivi nell'intero corso dell'anno.</p> <p>Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.</p>	<p>ART. 24 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 18 La vendita dei prodotti di cui alle tabelle speciali per i titolari di farmacie e di rivendite di generi di monopolio, di cui all'art. 56 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è subordinata al possesso dei soli requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98.</p> <p>La vendita può iniziare previa denuncia inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90. Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98.</p>	<p>ABROGATO DAL D.LGS. N. 114/98</p>
<p>ART. 19 In occasione di eventi o manifestazioni straordinarie, feste o riunioni di persone il commercio al dettaglio su aree private può essere effettuato previa denuncia inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90. Le vendite temporanee non possono avere una durata superiore a 30 giorni.</p> <p>Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98.</p>	<p>ART. 19 In occasione di eventi o manifestazioni straordinarie, feste o riunioni di persone il commercio al dettaglio su aree private può essere effettuato previa denuncia inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90. Le vendite temporanee non possono avere una durata superiore a 30 giorni.</p> <p>Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98.</p>

<p>ART. 20 I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.</p> <p>Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.</p> <p>I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.</p> <p>Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.</p>	<p>ART. 20 I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.</p> <p>Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.</p> <p>I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.</p> <p>Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.</p>
<p>ART. 21 Ai sensi dell'art. 15 del D. Leg.vo 114/98, per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.</p> <p>Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.</p> <p>L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.</p> <p>Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.</p> <p>Per vendita di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 Gennaio al 13 Marzo e dal 20 Luglio al 10 Settembre.</p> <p>Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.</p> <p>Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.</p>	<p>ART. 25 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.</p> <p>Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E' fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.</p>	<p>ART. 25 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 22</p> <p>La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.</p> <p>L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.</p> <p>La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.</p> <p>L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.</p> <p>Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.</p> <p>La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.</p>	<p>ARTT. 50-51-52-53-54-55-56 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 23</p> <p>E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per cause di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.</p> <p>In caso di trasferimento, nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:</p> <p>a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;</p> <p>b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle</p>	<p>ARTT. 50-51-52-53-54-55-56 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>destinazioni d'uso;</p> <p>c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.</p> <p>Il subentrante a causa di morte in un esercizio del <i>settore alimentare</i> può continuare l'attività, previa comunicazione di cui ai precedenti comma, e con la possibilità di derogare per non oltre 1 anno al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del presente regolamento.</p>	
<p>ART. 24 L'azienda richiedente le autorizzazione all'esercizio di attività commerciale di cui al presente regolamento, deve allegare, obbligatoriamente, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 del protocollo di legalità sottoscritto tra il prefetto di Napoli e il Comune di Grumo Nevano.</p>	<p>ART. 24 L'azienda richiedente le autorizzazione all'esercizio di attività commerciale di cui al presente regolamento, deve allegare, obbligatoriamente, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 del protocollo di legalità sottoscritto tra il prefetto di Napoli e il Comune di Grumo Nevano.</p>
<p>ART. 25 Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 22 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 2.583,00 ad € 15.494,00.</p> <p>In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone, ai sensi dell'art. 22 del D. Leg.vo 114/98, la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.</p> <p>Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 17, 20, 21, 23, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 516,46 ad € 3.098,74.</p> <p>L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità; sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno; non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2; nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2. <p>Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno; non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2; nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2. 	<p>ART. 57 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.</p> <p>Nei casi di infrazione alle norme del presente regolamento, al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti e laddove le leggi non prevedano apposita sanzione, i trasgressori dovranno pagare l'oblazione di € 516,46 riducibile del 50 % nel caso in cui il versamento avvenga entro 30 gg. dal verbale di accertamento, ai sensi e con le modalità da prevedere in una specifica deliberazione di Giunta Comunale.</p>	<p>ART. 57 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
---	-------------------------------------



COMUNE DI GRUMO NEVANO



Provincia di Napoli

Via G. Amendola, 2 - c.a.p. 80028 - tel. 081 832.71.11 - Fax 081 505.61.12

<http://www.comune.grumo-nevano.na.it>

IV° SETTORE AREA TECNICA - SERVIZIO S.U.A.P.

STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

(art. 6 del D. Leg.vo 31 marzo 1998, n.114 e art. 10 della Leg. Reg. 9 gennaio 2014 n°1)

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

aggiornamento, in forma semplificata,
ex art. 10 della L.R. n. 1/2014 del vigente SIAD

NORME DI REGOLAMENTO	NORME VIGENTI
<p>ART. 1 Per aree pubbliche, s'intendono le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.</p> <p>Per commercio sulle aree pubbliche, s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione di prodotti alimentari.</p> <p>Per posteggio, s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.</p> <p>Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. su posteggi dati in concessione per dieci anni; b. in forma itinerante sulle aree in cui è consentito. <p>I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni.</p>	<p>ART. 28 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 2 Ai soli fini della disciplina regolamentare del commercio su aree pubbliche, si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mercato, un'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. In tale area si applica la disciplina dell'autorizzazione di tipo A) di cui alla L. reg. 1/2000 art. 27, b. chiosco o costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale. Il manufatto può essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio, c. negozio mobile, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio: può essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio, d. banchi temporanei, attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili al termine dell'attività commerciale: possono essere o meno in un mercato e 	<p>ART. 28 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

concretare o meno un posteggio,

- e. fiera-mercato, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori, autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini. In genere, data la loro natura e caratteristica, consentono la realizzazione di commercio itinerante, ma non comprendono posteggi nel senso tecnico del termine,
- f. fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività

In alternativa o a completamento delle forme mercatali suddette sono configurabili, qualora lo richiedono esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:

- a) *posteggi singoli, o gruppi di posteggi*, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. b) del decreto legislativo n.114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;
- b) *zone di sosta prolungata*, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;
- c) aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

Il ricorso a forme alternative di commercio su area pubblica, nelle fattispecie di posteggi isolati, gruppi di posteggi e aree di sosta prolungata, viene assentito qualora sia necessario ovviare

ART. 28 DELLA L.R. N. 1/2014

<p>a disservizi derivanti da caduta o incompletezza dell'offerta in zone residenziali.</p> <p>I mercati sono distinti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mercati giornalieri generici nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari; b. mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie; c. mercati con periodicità non giornaliera; d. mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie. e. Fiere –mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali; f. sagre <p>Sul piano territoriale possono esistere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>mercato in sede propria</i>: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti. 2. <i>mercato su strada</i>: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti specificamente per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine. <p>Sul territorio di Grumo Nevano, vengono consentiti i soli mercati in sede propria, per i quali sono stati individuate apposite aree.</p> <p>Per il solo mercato settimanale, nelle more dell'acquisizione e della realizzazione delle attrezzature sull'area individuata, viene consentita la tipologia su strada modificando l'attuale ubicazione come da tavola n. 7 dello strumento di intervento per l'apparato distributivo.</p>	<p>ART. 28 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 3</p> <p>Il mercato settimanale periodico, di cui all'articolo precedente, si svolge ogni mercoledì di tutte le settimane dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei luoghi indicati dalla planimetria allegata, individuata come tavola n°7 dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo, che forma parte integrante del presente regolamento e nella quale sono riportate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ubicazione del mercato, delimitazione dell'area di pertinenza e sua superficie complessiva; b) posteggi destinati al settore alimentare e non alimentare; c) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi. <p>L'autorizzazione per l'assegnazione del posteggio sarà rilasciata</p>	<p>ART. 3</p> <p>Il mercato settimanale periodico, di cui all'articolo precedente, si svolge ogni mercoledì di tutte le settimane dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei luoghi indicati dalla planimetria allegata, individuata come tavola n°7 dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo, che forma parte integrante del presente regolamento e nella quale sono riportate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) ubicazione del mercato, delimitazione dell'area di pertinenza e sua superficie complessiva; e) posteggi destinati al settore alimentare e non alimentare; f) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi. <p>L'autorizzazione per l'assegnazione del posteggio sarà rilasciata</p>

<p>con le modalità di cui al successivo articolo 5.</p> <p>L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.</p> <p>I commercianti accedono all'area di mercato non prima delle ore 6.00 e non dopo le ore 8.00 e devono abbandonare l'area entro le ore 14.00.</p> <p>Gli assegnatari di posteggi nel mercato hanno l'obbligo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di non occupare più spazi di quanto loro assegnato; 2. di stendere i propri tendaggi o protezioni ad un'altezza dal suolo superiore a 2.00 m e comunque non oltre il perimetro assegnato; 3. di tenere ben esposti i prezzi delle singole merci nel rispetto delle norme; 4. di mantenere sempre ordinato e pulito lo spazio occupato; 5. di non danneggiare o sporcare la sede stradale o le proprietà private o pubbliche con chiodi, corde, funi ecc. ; 6. di non usare mezzi di amplificazione sonora; 7. di non usare il sistema della lotteria privata a premi per la vendita delle merci. <p>Il canone per la concessione del posteggio viene determinato con le modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento.</p>	<p>con le modalità di cui al successivo articolo 5.</p> <p>L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.</p> <p>I commercianti accedono all'area di mercato non prima delle ore 6.00 e non dopo le ore 8.00 e devono abbandonare l'area entro le ore 14.00.</p> <p>Gli assegnatari di posteggi nel mercato hanno l'obbligo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. di non occupare più spazi di quanto loro assegnato; 9. di stendere i propri tendaggi o protezioni ad un'altezza dal suolo superiore a 2.00 m e comunque non oltre il perimetro assegnato; 10. di tenere ben esposti i prezzi delle singole merci nel rispetto delle norme; 11. di mantenere sempre ordinato e pulito lo spazio occupato; 12. di non danneggiare o sporcare la sede stradale o le proprietà private o pubbliche con chiodi, corde, funi ecc. ; 13. di non usare mezzi di amplificazione sonora; 14. di non usare il sistema della lotteria privata a premi per la vendita delle merci. <p>Il canone per la concessione del posteggio viene determinato con le modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento.</p>
<p>ART. 4</p> <p>Le autorizzazioni per il commercio itinerante sono rilasciate per i settori alimentare e non alimentare.</p> <p>L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del DLgs 114/1998 è rilasciata ai residenti o, in caso di società di persone, a quelle che hanno nel Comune di Grumo Nevano sede legale.</p> <p>L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche, per tutto il territorio nazionale; alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Il possesso di tale autorizzazione consente all'operatore itinerante di esercitare l'attività commerciale nelle fiere nonché nelle fiere mercato e nelle sagre.</p> <p>La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro gg 60</p> <p>L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del Comune, quando manchi qualcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 del DLgs 114/1998.</p> <p>Lo stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B di cui all'art. 28 della L. Reg. 1/2000.</p> <p>La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.</p> <p>Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, con l'approvazione del regolamento.</p>	<p>ARTT. 31-33 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>L'avvenuta conversione sarà attestata mediante la sostituzione del titolo o l'apposizione di un timbro al momento dell'esibizione dei titoli da parte dei commercianti.</p> <p>Per le manifestazioni organizzate si prevede l'assegnazione con forme di evidenza pubblica: dell'evento viene data notizia mediante affissione all'Albo pretorio di apposita ordinanza e le domande di partecipazione alla fiera, fiera-mercato o sagra, in bollo competente, devono pervenire al Comune di Grumo Nevano, secondo le modalità prescritte dalle vigenti leggi in materia di commercio su aree pubbliche, entro e non oltre 60 giorni da quello previsto per l'inizio del mercato o sagra. Il termine è perentorio. Si considerano inviate in tempo utile tutte quelle pervenute al Comune, entro e non oltre detto termine. La graduatoria degli ammessi e non ammessi è affissa all'albo pretorio del Comune, almeno 10 giorni prima di quello previsto per l'inizio del mercato o sagra. Alla istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione posseduta.</p>	<p>ARTT. 31-33 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 5</p> <p>Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso sono rilasciate per i settori alimentare e non alimentare solo con riferimento al posteggio.</p> <p>Per rilasciare autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio, che abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, il Comune deve disporre di posteggi disponibili e deve aver seguito la procedura prevista dalla legge regionale per la comunicazione annuale alla Regione Campania entro il 30 luglio dei posteggi stessi nei mercati.</p> <p>Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la Regione renda pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili.</p> <p>Il Comune dopo la pubblicazione sul BURC emana il Bando pubblico per indire la gara per l'assegnazione con procedure trasparenti e di evidenza pubblica dei posteggi stessi, precisando nel bando il luogo, la periodicità dell'utilizzo e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni altra notizia utile per fornire la massima trasparenza al procedimento di assegnazione.</p> <p>I Bandi comunali verranno pubblicati sul BURC.</p> <p>Gli operatori devono trasmettere al Servizio Commercio, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul BURC, per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi.</p> <p>Stabiliti gli assegnatari, in conformità ai criteri di assegnazione di cui al successivo art. 17, il Comune di Grumo Nevano curerà la pubblicazione sul B.U.R.C. della relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.</p> <p>Dopo 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria verranno rilasciati: il provvedimento di assegnazione del posteggio e la relativa autorizzazione annonaia.</p> <p>Di tale rilascio, entro 10 giorni, verrà effettuata apposita</p>	<p>ART. 31-32-47 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>annotazione o verrà data notizia al Comune di residenza dell'operatore, ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.</p> <p>L'operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi concedibili.</p> <p>La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio.</p> <p>La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.</p> <p>Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto con l'approvazione del presente regolamento. L'avvenuta conversione sarà attestata mediante la sostituzione del titolo o l'apposizione di un timbro al momento dell'esibizione dei titoli da parte dei commercianti.</p> <p>Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, modifichi l'area mercatale o sposti la stessa in altro sito, i titolari dei posteggi interessati hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio avente almeno la stessa superficie. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte con deliberazione di G.C. per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, e dei responsabili dei servizi commercio e polizia municipale. Sarà cura del Servizio Tecnico Comunale procedere all'aggiornamento della planimetria allegata come tavola n. 7 dello strumento di intervento per l'apparato distributivo.</p> <p>Per la qualificazione dei centri storici e delle aree urbane, anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche, il Comune ha la facoltà di promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati. Gli accordi sono finalizzati alla ristrutturazione delle aree e alla qualificazione dei servizi e possono prevedere specifiche procedure e modalità, nel rispetto delle indicazioni del Piano comunale.</p>	<p>ART. 31-32-47 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 6 La modifica del contenuto merceologico dell'autorizzazione può essere richiesta al Comune dall'operatore.</p> <p>Il Comune di Grumo Nevano, entro trenta giorni dalla richiesta, consente la modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia di prodotti.</p>	<p>ART. 34 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 7 Gli operatori su aree pubbliche devono comunicare al Servizio commercio tutte le variazioni di residenza per consentire di trasmettere al Comune di nuova residenza tutti i dati necessari.</p>	<p>ART. 35 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>ART. 8</p> <p>E' consentito l'esercizio del commercio itinerante in tutto il territorio cittadino ad eccezione delle strade indicate nella planimetria allegata al presente regolamento. Nel rispetto degli esercizi commerciali ivi ubicati, delle esigenze di viabilità, della pubblica quiete, dell'igiene pubblica, è consentita la sosta per un tempo non superiore ai 30 minuti nelle aree che saranno appositamente individuate e segnalate (con cartelli indicatori o segnaletica orizzontale) dal Comando P.M.</p> <p>L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante, deve svolgere la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri.</p> <p>L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.</p> <p>L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.</p> <p>Gli operatori che esercitano al di fuori dei mercati regolarmente istituiti o dei posteggi isolati (con chioschi, ristori mobili collocati in via permanente o altre strutture fisse) sono considerati itineranti.</p>	<p>ART. 37 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 9</p> <p>Il Servizio Commercio è tenuto a compilare, e ad aggiornare, una pianta organica (ruolino di mercato) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza dell'autorizzazione. Tale ruolino sarà pubblico e potrà essere consultato da chiunque ne abbia interesse.</p> <p>I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare o diversamente per la sola giornata di mercato, secondo una graduatoria che verrà compilata, dall'ufficio commercio, in base alle presenze registrate in ogni giornata di mercato nell'anno precedente (valutato dal 1/1 al 31/12). In particolare entro il 27 febbraio di ogni anno sarà compilata una graduatoria assegnando un punto ad ogni presenza. La certificazione delle presenze avverrà sulla scorta di un apposito registro (ruolino di spunta) nel quale, il delegato del Comando P.M., per ogni giornata di mercato annoterà le presenze degli "spuntisti" e le assegnazioni temporanee rilasciate.</p> <p>In caso di parità l'assegnazione avverrà secondo il seguente ordine decrescente di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) maggiori numero di presenze nel mercato effettuate dall'azienda; b) maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, come desumibile attraverso il Registro delle ditte; in caso di conferimento di azienda o di ereditarietà, si considera l'iscrizione delle ditte del conferente; c) maggiore anzianità d'iscrizione nel registro degli 	<p>ART. 9</p> <p>Il Servizio Commercio è tenuto a compilare, e ad aggiornare, una pianta organica (ruolino di mercato) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza dell'autorizzazione. Tale ruolino sarà pubblico e potrà essere consultato da chiunque ne abbia interesse.</p> <p>I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare o diversamente per la sola giornata di mercato, secondo una graduatoria che verrà compilata, dall'ufficio commercio, in base alle presenze registrate in ogni giornata di mercato nell'anno precedente (valutato dal 1/1 al 31/12). In particolare entro il 27 febbraio di ogni anno sarà compilata una graduatoria assegnando un punto ad ogni presenza. La certificazione delle presenze avverrà sulla scorta di un apposito registro (ruolino di spunta) nel quale, il delegato del Comando P.M., per ogni giornata di mercato annoterà le presenze degli "spuntisti" e le assegnazioni temporanee rilasciate.</p> <p>In caso di parità l'assegnazione avverrà secondo il seguente ordine decrescente di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> d) maggiori numero di presenze nel mercato effettuate dall'azienda; e) maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, come desumibile attraverso il Registro delle ditte; in caso di conferimento di azienda o di ereditarietà, si considera l'iscrizione delle ditte del conferente; f) maggiore anzianità d'iscrizione nel registro degli

<p>esercenti il commercio, purché idonea per l'attività richiesta.</p>	<p>esercenti il commercio, purché idonea per l'attività richiesta.</p>
<p>ART. 10 Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate ai residenti per periodi di tempo non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni.</p>	<p>ART. 38 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 11 La richiesta di autorizzazione va presentata sul modello di comunicazione approvato dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.08.1977 n. 281, su proposta del Ministro dell'Industria autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 e, per il commercio su posteggio, la titolarità dello stesso.</p> <p>Il Comune provvede all'adozione delle proprie determinazioni di rigetto o di accoglimento entro trenta giorni dalla domanda.</p> <p>In caso di accoglimento dell'istanza l'autorizzazione verrà rilasciata mediante riconsegna del modello di domanda annotando i dati necessari.</p> <p>L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulterà da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.</p>	<p>ART. 31-39 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 12 L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentative.</p> <p>Nella deliberazione debbono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'ubicazione del mercato e la sua periodicità; b. l'organico dei posteggi; c. il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti. <p>La deliberazione del Consiglio Comunale verrà trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.</p> <p>Per istituire nuovi mercati il Comune accerterà che le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, siano tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività nonché la possibilità di rispettare le direttive della regione Campania in materia.</p> <p>Verrà, inoltre, curata la realizzazione di adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico sanitari, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal competente Ministero.</p> <p>Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da non meno di 24 mesi, possono riunirsi in consorzio o società consortili e mettere a disposizione del Comune un'area mercatale: essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche.</p>	<p>ART. 41 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>In tale fattispecie i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.</p> <p>Per le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre, le assegnazioni dei siti sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione.</p> <p>Nelle fiere - mercato specializzate, nel relativo provvedimento d'istituzione, si possono riservare siti ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Il Comune di Grumo Nevano può consentire che partecipino a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. Il Comune può anche assegnare l'area ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato e altre organizzazioni senza fine di lucro, a condizione che gli operatori che utilizzeranno temporaneamente l'area siano muniti dell'autorizzazione per l'itineranza o possano venir parificati ai soggetti autorizzati.</p> <p>In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati, o la elaborazione da parte del comune, di specifici progetti nei quali debbono essere evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le finalità dell'iniziativa; • le specializzazioni merceologiche interessate; • gli spazi richiesti e la loro localizzazione; • le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle strutture; • l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione. <p>Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto</p> <p>Il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera.</p>	<p>ART. 41 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 13</p> <p>Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.</p>	<p>ART. 13</p> <p>Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.</p>
<p>ART. 14</p> <p>Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.</p> <p>La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte solo sulla base di documentata diminuzione della domanda dei consumatori.</p> <p>La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa</p>	<p>ART. 42 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>continuare l'attività secondo calendario.</p> <p>La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco, in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali.</p> <p>In coincidenza dei mercoledì festivi il Sindaco ha facoltà di autorizzare l'anticipazione o la posticipazione al fine di assicurare l'ordine pubblico con idoneo preavviso ai titolari di posteggio.</p>	<p>ART. 42 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 15</p> <p>Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiore a metri 2,50.</p> <p>I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita.</p> <p>Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura compresa tra m. 0,50 e m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature</p> <p>L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.</p> <p>L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal competente Ministero.</p>	<p>ART. 44 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 16</p> <p>Il commercio su aree pubbliche verrà svolto nei giorni e negli orari stabiliti per ciascun mercato, per ciascun posteggio o per ciascuna ipotesi di itineranza.</p> <p>Laddove non sia diversamente previsto, si applicano ai commercianti su aree pubbliche le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa, ivi incluse le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.</p>	<p>ART. 16</p> <p>Il commercio su aree pubbliche verrà svolto nei giorni e negli orari stabiliti per ciascun mercato, per ciascun posteggio o per ciascuna ipotesi di itineranza.</p> <p>Laddove non sia diversamente previsto, si applicano ai commercianti su aree pubbliche le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa, ivi incluse le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.</p>
<p>ART. 17</p> <p>Le assegnazioni dei posteggi sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) - richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità; b) - in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune. <p>In ulteriore subordine progressivo:</p>	<p>ART. 46 DELLA L.R. N. 1/2014</p>

<p>c) - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;</p> <p>d) - anzianità della iscrizione al registro delle imprese;</p> <p>e) - numero familiari a carico;</p> <p>f) - anzianità del richiedente;</p> <p>g) - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap.</p> <p>L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente le sette unità, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio di ulteriori titoli di concessione.</p> <p>I Comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.</p> <p>Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dai Comuni sede di mercato secondo i medesimi criteri stabiliti dall'art. 9 comma 2 e le priorità dello stesso articolo comma 3 lett. a) e b)..</p> <p>Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti commi vengono applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili. Il rimanente 50 per cento viene riservato:</p> <p>a) - la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute minori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti;</p> <p>b) - la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio.</p> <p>Il Comune autorizza lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato e, esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei Bandi di concorso.</p> <p>I posteggi liberi, non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente con le modalità di cui all'art. 9.</p> <p>L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante, o per quest'ultimo il delegato ai sensi dell'articolo 8, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del DLgs 114/1998.</p> <p>L'autorizzazione è revocata, inoltre, nel caso in cui l'operatore:</p> <p>a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;</p> <p>b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza</p>	<p>ART. 46 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
---	-------------------------------------

<p>o servizio militare.</p> <p>Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento di revoca.</p> <p>L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29 comma 3 del DLgs 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa.</p> <p>La concessione del posteggio nelle fiere è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio.</p>	<p>ART. 46 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 18</p> <p>La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.</p> <p>Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del Decreto Legislativo 114/98 e deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.</p> <p>Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza</p>	<p>ART. 47 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 19</p> <p>Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.</p> <p>Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.</p> <p>In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.</p> <p>Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.</p>	<p>ART. 57 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 20</p> <p>Il Comune, annualmente entro il 30 luglio, effettuerà:</p> <p>a. la rilevazione delle autorizzazioni rilasciate, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;</p>	<p>ART. 20</p> <p>Il Comune, annualmente entro il 30 luglio, effettuerà:</p> <p>d. la rilevazione delle autorizzazioni rilasciate, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;</p>

<p>b. l'indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando per ciascuno la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;</p> <p>c. la rilevazione del numero dei posteggi, distinti per settore alimentare ed extralimentare</p>	<p>e. l'indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando per ciascuno la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;</p> <p>f. la rilevazione del numero dei posteggi, distinti per settore alimentare ed extralimentare</p>
<p>ART. 21 Il canone giornaliero per la concessione del posteggio è di € 100 per ogni mq. Il canone annuale è ricavabile da quello giornaliero moltiplicato: per 40 settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, per il numero di giornate di mercato per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.</p> <p>I canoni di cui sopra, potranno essere ricalcolati ogni tre anni in relazione alla revisione dei minimi e massimi stabiliti dalla Giunta regionale.</p>	<p>ART. 49 DELLA L.R. N. 1/2014</p>
<p>ART. 22 Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione comunale in materia di disciplina del commercio su aree pubbliche.</p>	<p>ART. 22 Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione comunale in materia di disciplina del commercio su aree pubbliche.</p>